

• **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2001, n. 1766.**

Formulazione della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 Pag. 51

• **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1807.**

Legge regionale n. 51/1979, art. 3, lett. C). Approvazione criteri di ripartizione dei contributi per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni sportive. Anno 2001, capitolo 46103, importo di L. 782.000.000. Pag. 53

• **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1818.**

Procedimento per la valutazione dei Direttori di Dipartimento e strutture equiparate e del personale regionale con qualifica dirigenziale per l'anno 2001 Pag. 54

• **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1848.**

Adeguamento della deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066, concernente «Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili» alle modifiche di cui all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 Pag. 55

• **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 1876.**

Comune di Monteleone Sabino. Variante speciale al P.R.G. per recupero nucleo edilizio in Villa Pepoli denominato «San Francesco». Approvazione Pag. 40

• **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2024.**

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Indirizzi operativi in materia di controlli Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 520.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Galli Domenico. Nomina guardia zoofila Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 521.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig.ra Vinci Eleonora. Nomina guardia zoofila Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 522.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig.ra Sparta Alessia. Nomina guardia zoofila Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 714.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, art. 8: Osservatorio regionale per il commercio. Istituzione di commissioni di lavoro ristrette Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 715.

Attribuzioni di funzioni controllo di legittimità sugli atti del Consorzio polifunzionale «Pegaso» all'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro dott. Giorgio Simeoni. Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 716.

Attribuzioni di funzioni controllo di legittimità sugli atti dell'Agenzia Lavoro Lazio all'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro dott. Giorgio Simeoni Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2001, n. 724.

Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2001, n. 725.

Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 731.

Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 732.

Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 733.

Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 734.

Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 65

DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 novembre 2001, n. 419.

Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato riparto 2001. Beneficiari Associazione AIART ed altri, spesa L. 391.000.000, capitolo 42121, esercizio finanziario 2001. Assestamento Pag. 66

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI' 23 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO, Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1760

OGGETTO:

- Formulazione della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231.



Oggetto: Formulazione della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

VISTA la deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 in data 22.02.2001;

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 in data 14.10.1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2001;

PREMESSO che:

- con la deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000:
 - si sono approvati i criteri e modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi secondo quanto stabilito all'articolo 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - si è approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le provincie autonome delle annualità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n° 144/1999, nonché delle annualità residue di cui al decreto-legge n° 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993;
 - si è, inoltre, demandato alle Regioni la valutazione delle domande di mutuo, relative a progetti preliminari, presentati dai comuni o dai loro consorzi, sulla base di specifici criteri di priorità, nonché la formulazione della relativa graduatoria;
- per la individuazione dei comuni montani della Regione Lazio ci si possa riferire a quelli inseriti negli allegati A e D alla legge



regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per l'individuazione delle zone climatiche, relative ai comuni montani della Regione Lazio, ci si possa riferire alla tabella allegato A al D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 si sono definiti i criteri di priorità con i quali valutare i progetti, presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse), così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;

PRESO ATTO

che sulla base della ripartizione dei fondi operata dal CIPE, alla Regione Lazio risultano assegnate:

- lire 7.615.270.490 (EURO 3.932.958,98): somma derivante dall'attualizzazione dell'impegno di spesa complessivo di L. 10.000.000.000 previsto dalla legge 144/1999, art. 28, comma 2, per 10 anni, al tasso corrente (al 15/11/2000) del 5.45%. L'importo è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge 144/1999;
- lire 6.042.475.305 (EURO 3.120.678,06): somma derivante dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale di lire 5.134.000.000 per 20 anni al tasso corrente (al 15/11/2000) del 5.75%. L'importo è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 8/1993 convertito dalla legge 68/1993;

CONSIDERATO

che occorre formulare la graduatoria dei progetti, presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse), in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 succitata, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;

PRESO ATTO

che i Comuni e loro consorzi che hanno prodotto domanda, entro il 22 agosto 2001, sono:

- Patrica (Fr); Morolo (Fr); Sgurgola (Fr); Casperia (Ri); Configni (Ri); Cottanello (Ri); Casaprota (Ri); Montenero Sabino (Ri); Mompeo (Ri); Montebuono (Ri); Monte San Giovanni in Sabina (Ri); Poggio Mirteto (Ri); Roccantica (Ri); Salisano (Ri); Torri in Sabina (Ri); Belmonte in Sabina (Ri); Antrdoco (Ri); Micigliano (Ri); Cittareale

(Ri); Posta (Ri); Amatrice (Ri); Borbona (Ri); Accumoli (Ri); Vivaro Romano (Roma);

CONSIDERATO che:

- i Comuni di Micigliano (Ri), Cittareale (Ri), Posta (Ri), Amatrice (Ri), Borbona (Ri), Accumoli (Ri) e Vivaro Romano (Roma) non possono essere inclusi nella graduatoria, poiché le richieste attengono la realizzazione di una rete di metanizzazione di primo impianto e, quindi, non rientrano tra i soggetti beneficiari indicati ai punti a), b) e c) dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- i Comuni per i quali occorre definire la graduatoria, sulla base dei criteri di priorità determinati nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, sono i seguenti:
 - Patrica (Fr); Morolo (Fr); Sgurgola (Fr); Casperia (Ri); Configni (Ri); Cottanello (Ri), Casapota (Ri); Montenero Sabino (Ri); Mompeo (Ri); Montebuono (Ri); Monte San Giovanni in Sabina (Ri); Poggio Mirteto (Ri); Roccantica (Ri); Salisano (Ri); Torri in Sabina (Ri); Belmonte in Sabina (Ri); Antrodoco (Ri);

CONSIDERATO opportuno, inoltre, richiedere al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, l'adozione di un provvedimento finalizzato all'utilizzo delle risorse di importo attualizzato pari a L. 6.002.773.795, eccedenti la somma di L. 7.654.972.000 necessaria per la copertura delle iniziative proposte dai Comuni da inserire nella graduatoria;

RITENUTO che si debba formulare la graduatoria, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, dei comuni montani che entro il 22 agosto 2001 hanno prodotto domanda;

RITENUTO , altresì, che si debba autorizzare il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile a richiedere al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica l'adozione di un provvedimento finalizzato all'utilizzo delle citate risorse di importo attualizzato pari a L. 6.002.773.795;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

ALL'UNANIMITA',

DELIBERA

- 1) di approvare la seguente graduatoria, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, dei comuni montani che entro il 22 agosto 2001 hanno prodotto domanda per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti

con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse):

Numero di posizione in graduatoria	Tipologia dell'intervento	Comune	Zona climatica	Rapporto metri lineari/numero famiglie servibili	Percentuale a carico dello Stato	Attualizzazione della quota di annualità
1	completamento rete di distribuzione del metano	Belmonte in Sabina (Ri)	E	13,66	50%	165.000.000
2	completamento rete di distribuzione del metano	Casaprota (Ri)	E	28,71	50%	639.000.000
3	completamento rete di distribuzione del metano	Patrica (Fr)	E	33,13	50%	480.750.000
4	completamento rete di distribuzione del metano	Montenero Sabino (Ri)	E	33,59	50%	440.000.000
5	completamento rete di distribuzione del metano	Monte San Giovanni in Sabina (Ri)	E	36,67	50%	684.000.000
6	completamento rete di distribuzione del metano	Cottanello (Ri)	E	38,23	50%	421.500.000
7	completamento rete di distribuzione del metano	Configni (Ri)	E	40,00	50%	392.500.000
8	completamento rete di distribuzione del metano	Roccantica (Ri)	E	40,58	50%	383.000.000
9	completamento rete di distribuzione del metano	Salisano (Ri)	E	43,10	50%	375.000.000
10	completamento rete di distribuzione del metano	Mompeo (Ri)	E	47,31	50%	538.500.000
11	completamento rete di distribuzione del metano	Antrodoco (Ri)	E	80,00	50%	742.972.000
12	completamento rete di distribuzione del metano	Poggio Mirteto (Ri)	D	22,86	50%	178.500.000
13	completamento rete di distribuzione del metano	Torri in Sabina (Ri)	D	23,01	50%	263.500.000
14	completamento rete di distribuzione del metano	Casperia (Ri)	D	27,30	50%	382.500.000
15	completamento rete di distribuzione del metano	Montebuono (Ri)	D	32,54	50%	316.000.000
16	completamento rete di distribuzione del metano	Morolo (Fr)	D	38,32	50%	712.250.000
17	completamento rete di distribuzione del metano	Sgurgola (Fr)	D	50,79	50%	560.000.000
TOTALE						7.654.972.000

2) di autorizzare il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile a richiedere al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica l'adozione di un provvedimento finalizzato all'utilizzo delle risorse di importo attualizzato pari a L. 6.002.773.795, eccedenti la somma di L. 7.654.972.000, necessaria per la copertura delle iniziative inserite nella graduatoria di cui sopra, valutando l'opportunità che tra i soggetti beneficiari vi siano i comuni e loro consorzi che intendono realizzare reti di metanizzazione di primo impianto;

- 3) di disporre l'invio del presente provvedimento al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed alla Cassa Depositi e Prestiti;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 NOV. 2001

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Bari 90», in Bari.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 settembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Bari 90» con sede in Bari, posizione n. 6668/245731, costituita per rogito del notaio dott. Vittorio Labriola in data 31 gennaio 1990, repertorio n. 5863, registro imprese n. 25762, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1721

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Angius», in Bari.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Angius» con sede in Bari, posizione n. 4255/173059, costituita per rogito del notaio dott. Remigio Perchinunno in data 3 gennaio 1980, repertorio n. 18998, registro imprese n. 11590, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Criteria e relativo riparto dei mutui previsti dalla legge n. 144/1999, art. 28, comma 2, nonché dell'annualità residua di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993, a favore dei comuni montani del centro-nord e dei loro consorzi. (Deliberazione n. 129).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, ed in particolare l'art. 1, comma 3, convertito nella legge

19 marzo 1993 n. 68, che attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni del centro-nord;

Visto l'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardante il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 28, della legge n. 144/1999, che concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui

opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulato in data 23 novembre 2000;

Considerato che il citato art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, rifinanzia gli interventi di metanizzazione già avviati e finanziati con la legge n. 68/1993, e che a valere su quest'ultima permangono quote di limiti di impegno non ancora attivate;

Ritenuto opportuno ripartire le complessive disponibilità finanziarie a livello regionale proporzionalmente alla superficie e popolazione montana di ciascuna regione interessata e di applicare i medesimi indicatori, sia alle risorse provenienti dall'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, che a quelle provenienti dalla legge n. 68/1993, e non ancora utilizzate;

Considerato che il riparto dei contributi, che decorrono dall'anno 2000, deve essere effettuato dal CIPE;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati i seguenti criteri e modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi, secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

È approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le province autonome delle annualità di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, nonché delle annualità residue di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito in legge n. 68/1993, secondo le allegate tabelle A e B che fanno parte integrante della presente delibera.

Soggetti beneficiari:

a) comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati tutti i comuni che non hanno completato la rete di distribuzione all'utenza;

b) comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione del loro territorio già avviata e finanziata con la legge n. 68/1993, o con altre fonti di finanziamento;

c) comuni montani e loro consorzi che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili.

Riparto.

Tutte le risorse, compresi i residui di cui alla legge n. 68/1993, sono ripartite su base regionale.

Il riparto regionale viene effettuato nella misura proporzionale del 50% in funzione della popolazione montana e nella misura del 50% in funzione del territorio montano.

Concorso dello Stato all'ammortamento del mutuo.

Lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interessi). La quota è elevata all'80% per i comuni compresi nella zona climatica F (con gradi giorno superiori a 3000).

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a garantire a livello regionale l'intero contributo dell'ultimo progetto iscritto utilmente in graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota.

Procedure.

I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, devono presentare alle regioni le domande di mutuo sulla base del progetto preliminare.

Le regioni, entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, devono valutare i progetti sulla base di specifici criteri di priorità e formulare la relativa graduatoria.

La Cassa depositi e prestiti:

sulla base delle disponibilità finanziarie regionali e rispettando la graduatoria regionale, richiederà il progetto definitivo dell'opera ai comuni ammissibili al contributo;

entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa procederà alla concessione definitiva dei relativi mutui.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province Autonome di Trento e Bolzano.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 218

TABELLA A

Comuni montani del Centro Nord - Ripartizione dell'annualità di cui alla legge 144/1999, art. 28, comma 2

Regione	Parametri di riferimento			Ripartizione annualità lire 10.000.000.000		Attualizzazione della quota di annualità (*)	
	Superficie montana (in ettari)	Popolazione montana	Quota assegnata in Lire (†)	Importo mutuabile	Conversione in EURO (**)		
PIEMONTE	1.316.629	662.606	1.245.423.187	8.504.377.925	4.908.601,55		
VALLE D'AOSTA	328.341	119.610	272.384.930	2.078.690.473	1.073.554,04		
LOMBARDIA	1.021.774	1.188.901	1.515.447.338	11.565.052.239	5.972.851,02		
LIGURIA	442.066	343.177	516.364.109	3.940.804.039	2.035.152,14		
PROV.AUT.BOLZANO	739.998	457.370	769.101.435	5.869.354.913	3.031.268,84		
PROV.AUT.TRENTO	620.687	466.911	712.858.735	5.440.141.868	2.809.598,80		
VENETO	588.592	383.192	627.526.045	4.768.830.180	2.473.276,03		
FRIULI VENEZIA GIULIA	447.102	177.518	384.283.029	2.932.634.804	1.514.579,37		
EMILIA ROMAGNA	846.288	350.919	739.511.457	5.643.540.635	2.914.645,50		
TOSCANA	833.950	456.189	872.195.896	6.856.114.567	3.437.596,29		
UMBRIA	717.399	514.470	803.435.439	6.131.372.955	3.166.589,86		
MARCHE	560.023	298.862	543.587.789	4.148.360.037	2.142.449,16		
LAZIO	759.536	725.676	997.880.611	7.615.270.490	3.932.958,98		
Totale	9.320.385	6.145.411	10.000.000.000	76.314.444.325	39.413.121,58		

(*) Calcolata sulla base della media aritmetica tra le quote percentuali della superficie montana e della popolazione montana regionali

(**) Il plafond è stato determinato dall'attualizzazione dell'impegno di spesa di lire 10.000.000.000 previsto dalla legge, per 10 anni, al tasso/Cassa corrente (al 15/11/2000) del 5,45%. Esso è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso.

(***) 1 Euro = 1936,27 lire

TABELLA B

Comuni montani del Centro Nord - Ripartizione

Regione	Parametri di riferimento			Ripartizione annualità residua di lire 5.134.000.000		Attualizzazione della quota di annualità (*)	
	Superficie montana (in ettari)	Popolazione montana	Quota Assegnata in Lire (%)	Importo Mutuabile	Conversione in Euro (**)		
PIEMONTE	1.316.629	662.806	639.400.264	7.541.422.064	3.894.819,45		
VALLE D'AOSTA	328.341	119.610	139.842.423	1.649.374.880	851.831,04		
LOMBARDIA	1.021.774	1.188.901	778.030.663	9.176.501.694	4.739.267,61		
LIGURIA	442.066	343.177	265.101.334	3.126.744.168	1.614.828,60		
PROV.AUT.BOLZANO	739.998	457.370	394.856.677	4.857.146.737	2.405.215,56		
PROV.AUT.TRENTO	620.687	468.811	365.981.675	4.316.579.816	2.229.327,43		
VENETO	588.592	383.192	322.171.872	3.799.884.022	1.982.465,99		
FRIULI VENEZIA GIULIA	447.102	177.518	197.290.907	2.326.952.430	1.201.770,64		
EMILIA ROMAGNA	846.288	350.919	378.665.182	4.477.970.279	2.312.678,64		
TOSCANA	933.950	456.199	447.785.373	5.281.415.538	2.727.623,49		
UMBRIA	717.399	514.470	412.483.754	4.885.049.733	2.512.688,50		
MARCHE	560.023	298.862	279.077.971	3.291.591.956	1.699.965,37		
LAZIO	759.536	725.676	512.311.905	6.042.476.305	3.120.678,06		
Totale	9.320.385	6.145.411	5.134.000.000	60.553.088.621	31.273.060,38		

(*) Calcolata sulla base della media aritmetica tra le quote percentuali della superficie montana e della popolazione montana regionali

(**) Il plafond è stato determinato dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale di lire 5.134.000.000 (quello originario previsto dal DL 8/1983 è di 20 miliardi), per 20 anni, al tasso/Cassa corrente (al 15/11/2000) del 5,75%. Esso è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso.

(***) 1 Euro = 1.936,27 lire

01A1714

4. Per gli alloggi gestiti dagli I.A.C.P., gli Istituti al fine di far fronte alla restituzione delle somme oggetto della presente deliberazione, possono, previa autorizzazione della regione, utilizzare quota parte dei rientri di cui all'art. 25 della legge n. 513/1977, da destinare, secondo le finalità di cui alla lettera d), comma 3 del predetto art. 25 al ripianamento dell'eventuale conseguente disavanzo di amministrazione e/o utilizzare, fino ad un massimo del 20% ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, i ricavuti dalle alienazioni degli alloggi per il medesimo fine.

5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1231.

Criteri di priorità con i quali valutare i progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

I LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Visto l'articolo 1, comma 3 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto l'articolo 28, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione 21 dicembre 2000, del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (all. "A");

Vista la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni del centro-nord;

che l'art. 28, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi annui quale concorso dello stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/1988 del consiglio del 24 giugno 1988;

che il citato art. 28, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144 rinfanzia gli interventi di metanizzazione già avviati e finanziati con la legge n. 68/1993, e che a valere su quest'ultima permangono quote di limiti di impegno non ancora attivate;

con la deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000;

si sono approvati i criteri e modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

si è approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le provincie autonome delle annualità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 144/1999, nonché delle annualità residue di cui al decreto legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993;

per la individuazione dei comuni montani della Regione Lazio ci si possa riferire a quelli inseriti negli allegati A e D alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

per l'individuazione delle zone climatiche, relative ai comuni montani della Regione Lazio, ci si possa riferire alla tabella allegata A al D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con il succitato provvedimento il CIPE ha, inoltre, demandato alle regioni la valutazione delle domande di mutuo, relative a progetti preliminari, presentati dai comuni o dai loro consorzi, sulla base di specifici criteri di priorità, nonché la formulazione della relativa graduatoria;

Considerato che sulla base della ripartizione dei fondi operata dal CIPE, alla Regione Lazio risultano assegnate:

L. 7.615.270.490 (€ 3.932.958,98): somma derivante dall'attuazione dell'impegno di spesa complessivo di L. 10.000.000.000 previsto dalla legge 144/1999, art. 28, comma 2, per 10 anni, al tasso corrente (al 15 novembre 2000) del 5,45%. L'importo è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 144/1999;

L. 6.042.475.305 (€ 3.120.678,06): somma derivante dall'attuazione dell'impegno di spesa residuale di L. 5.134.000.000 per 20 anni al tasso corrente (al 15 novembre 2000) del 5,75%. L'importo è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 8/1993 convertito dalla legge 68/1993;

Preso atto che:

a tutt'oggi, non sono pervenute segnalazioni dall'Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Lazio e dall'Associazione nazionale Comuni Italiani del Lazio, in merito ai criteri di priorità adottati nella presente deliberazione, che sono stati illustrati in un'apposita riunione, convocata con nota n. 8721 del 13 aprile 2001, del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile (all. "B") e tenutasi il giorno 19 aprile 2001, presso l'Area Energia e Rifiuti del Dipartimento stesso;

con nota n. 26433 del 22 giugno 2001, (all. "C"), indirizzata alla Regione Toscana in qualità di coordinatrice delle regioni per la materia energia, il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., Ufficio VI ha chiarito che i soggetti beneficiari, delle risorse previste dalla deliberazione 21 dicembre 2000, del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, sono i comuni montani e loro consorzi e non i comuni parzialmente montani;

Ritenuto che occorre, in base a quanto stabilito nella deliberazione 21 dicembre 2000, del Comitato Interministeriale per la programmazione economica succitata, definire specifici criteri di priorità, secondo i quali valutare le domande di mutuo, sulla base del progetto preliminare presentato, e formulare, con successivo atto, la relativa graduatoria;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Delibera:

1) di approvare l'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono definiti i criteri di priorità con i quali valutare i progetti, presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse), e formulare, con successivo atto, la relativa graduatoria, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica;

2) di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale* e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

ALLEGATO 1

AREE DI INTERVENTO.

Territori dei comuni montani individuati negli allegati A e D alla Legge Regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOGGETTI BENEFICIARI.

- a) Comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati tutti i comuni che non hanno completato la rete di distribuzione all'utenza;
- b) comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione del loro territorio già avviata e finanziata con la legge n. 68/1993, o con altre fonti di finanziamento;
- c) comuni montani e loro consorzi che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili.

INTERVENTI AMMISSIBILI.

Per i soggetti beneficiari di cui ai punti a) e b):

- 1) reti di distribuzione con esclusione degli allacciamenti all'utente finale;
- 2) interventi di ripristino del manto stradale, se connessi al progetto di metanizzazione.

Per i soggetti beneficiari di cui al punto c):

- 1) impianti necessari all'approvvigionamento ed allo stoccaggio;
- 2) reti di distribuzione con esclusione degli allacciamenti all'utente finale;
- 3) interventi di ripristino del manto stradale, se connessi al progetto.

CONCORSO DELLO STATO ALL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO.

Per i soggetti utilmente inseriti in graduatoria lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale ed interessi).

La quota è elevata all'80% per i comuni compresi nella zona climatica F (con gradi - giorno superiori a 3000).

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a garantire a livello regionale l'intero contributo dell'ultimo progetto inserito utilmente in graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota.

CRITERI DI AMMISSIBILITA':

- a) progetto preliminare, redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 16, comma 4 della L. 109/1994 e dall'art. 18 del D.P.R. 554/1999, approvato dal soggetto attuatore dell'intervento;
- b) assicurazione sulla copertura finanziaria delle risorse per il cofinanziamento della rata di mutuo non a carico dello Stato.

CRITERI DI PRIORITA':

La graduatoria dei progetti ammissibili avverrà sulla base delle priorità, definite in ordine decrescente, di seguito riportate, sulla base:

- 1) tipologia dell'intervento:
 - a) completamento della rete di distribuzione del metano (soggetti di cui ai punti a) e b));
 - b) impianti che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili (soggetti di cui al punto c)).
- 2) zona climatica (tabella allegato A al D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni) e rapporto metri lineari/numero di famiglie servibili (utenze):
 - a) zona climatica "F":
 - a.1) i progetti che all'interno della zona climatica F presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;
 - b) zona climatica "E":
 - b.1) i progetti che all'interno della zona climatica E presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;
 - c) zona climatica "D":
 - c.1) i progetti che all'interno della zona climatica D presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;
 - d) zona climatica "C":
 - d.1) i progetti che all'interno della zona climatica C presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i

consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione del mutuo agevolato dovrà essere presentata, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, entro il 22 agosto 2001 a:

Regione Lazio

- Assessorato all'Ambiente
- Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
- Area Energia e Rifiuti

via Cristoforo Colombo, 212
00147 Roma

In alternativa le domande potranno essere inviate all'indirizzo suindicato mediante raccomandata con avviso di ritorno; in tal caso la data risulterà dal timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Le domande presentate fuori termine saranno dichiarate irricevibili.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- il progetto preliminare, redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 16, comma 4 della L. 109/1994 e dall'art. 18 del D.P.R. 554/1999, approvato dal soggetto attuatore;
- la documentazione attestante l'assicurazione sulla copertura finanziaria delle risorse per il cofinanziamento della rata di mutuo non a carico dello Stato;
- la documentazione attestante i requisiti di priorità. A tal fine dovrà essere compilato e firmato, dal legale rappresentante del soggetto proponente, l'unito allegato "A".

Le domande già pervenute o che perverranno, non corredate della documentazione succitata, dovranno essere integrate successivamente. A tal fine, su richiesta della Regione Lazio, la stessa dovrà essere inviata, all'indirizzo suindicato, mediante raccomandata con avviso di ritorno, entro e non oltre il 15 ottobre 2001. Il mancato invio di quanto richiesto entro la data stabilita del 15 ottobre 2001, per la quale data farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione, sarà motivo di inammissibilità della domanda.

AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro il 22/11/2001, verrà formulata la graduatoria degli interventi che verrà inviata alla Cassa Depositi e Prestiti.

La Cassa Depositi e Prestiti, sulla base della disponibilità finanziaria assegnata alla Regione Lazio e rispettando la graduatoria, richiederà il progetto definitivo ai soggetti ammissibili al contributo ed entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa procederà alla concessione dei relativi mutui.

REGIONE LAZIO

Allegato "A"

Ass.to AMBIENTE - Dipart. Amb. e Prot. Civ. - Area Energia e Rifiuti
 DELIBERAZIONE C.I.P.E. 21 dicembre 2000

Comune di
 Consorzio formato dai Comuni di

Soggetti definiti ai punti a) e b) dell'allegato 1		Soggetti definiti al punto c) dell'allegato 1	
Zona climatica	Numero famiglie servibili (utenze)	Zona climatica	Numero famiglie servibili (utenze)
n.	n.	n.	n.
Cabina prelievo	mch		
Gruppo di riduzione			
Rete media pressione	Km		
Rete bassa pressione	Km		
Rapporto metri per famiglia servibile (utenza)	m/lu		
Spese tecniche	ME		
Terreni	ME		
Spese impianti:			
-Cabina prelievo	ME		
-Gruppo riduzione	ME		
-Rete M.P.	ME		
-Rete B.P.	ME		
-Varie (ripristini stradali)	ME		
TOTALE	ME	TOTALE	ME

Inserire solo i dati relativi al progetto per il quale si richiede la concessione del mutuo

COBERTURA FINANZIARIA dell'intervento di cui si richiede il mutuo

1) importo totale del mutuo che si richiede alla Cassa Depositi e Prestiti ME

-di cui il 50% a carico dello Stato

-di cui l' 80% a carico dello Stato